

DECRETO 12 dicembre 2003.

Modalità per il pagamento dei diritti fissi da corrispondere per l'attività di istituto degli uffici del Genio civile.

Per il parere di competenza ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (legge antisismica):

- 1) cubatura urbanistica complessiva fino a 330 mc. € 50,00
- 2) cubatura urbanistica complessiva oltre 300 mc. e fino a 700 mc. €100,00
- 3) cubatura urbanistica complessiva oltre 700 mc. e fino a 1.500 mc. € 200,00
- 4) cubatura urbanistica complessiva oltre 1.500 mc. in un unico organismo strutturale € 300,00
- 5) per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai 1.500 mc. ed eccedente i 700 mc. € 150,00

Per le varianti ai pareri l'importo è pari al 50% di quanto dovuto per le nuove costruzioni.

Per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di

7 giorni € 10,00

Per la consultazione d'archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all'ufficio

€ 15,00

Per il pagamento dei diritti fissi di cui al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, i debitori dovranno effettuare il versamento delle somme dovute direttamente presso gli uffici di Cassa regionale o a mezzo del servizio postale utilizzando i conti correnti postali in relazione alla provincia di appartenenza:

Numero c.c. postale

Intestazione del conto corrente

12202958

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Catania

11429966

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Siracusa

Per **cubatura urbanistica complessiva** si intende il volume corrispondente alla parte strutturale dell'edificio computato dallo spiccato delle fondazioni al solaio di copertura.

Nel caso di copertura a tetto al volume come sopra ricavato dovrà essere aggiunto il volume corrispondente al sottotetto.

Per ogni **organismo strutturale aggiuntivo** è da intendere ogni organismo separato materialmente e non solo strutturalmente (giunto tecnico) dall'organismo principale previsto nel progetto presentato.

I diritti fissi previsti per il parere di competenza ai sensi della Legge 2/2/1974 n. 64 sono dovuti anche in caso di esito negativo dell'istruttoria del provvedimento richiesto.